

Allegato

**Legge federale che attua la decisione quadro
2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati
nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale**

Avamprogetto
20 aprile 2009

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2009¹,
decreta:

I

I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri

Art. 111c cpv. 3

³ Gli articoli 111a, 111d e 111f, nonché gli articoli 8, 9, 18a e 18b della legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati (LPD) sono applicabili per analogia.

Art. 111e

Abrogato

Art. 111f primo periodo

Il diritto d'accesso è disciplinato dagli articoli 8 e 9 LPD⁴. ...

Art. 111g e 111h

Abrogati

RU 2009

1 FF **2009**

2 RS **142.20**

3 RS **235.1**

4 RS **235.1**

2. Legge del 26 giugno 1998⁵ sull'asilo

Ingresso

visto l'articolo 121 della Costituzione⁶,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 1995⁷,

Art. 102d

Abrogato

Art. 102e primo periodo

Il diritto d'accesso è disciplinato dagli articoli 8 e 9 LPD⁸. ...

Art. 102f e 102g

Abrogati

3. Legge federale del 19 giugno 1992⁹ sulla protezione dei dati

Ingresso

visti gli articoli 95, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione¹⁰,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 1988¹¹,

Art. 7a

Abrogato

Art. 9 rubrica e cpv. 1-3

Restrizione del diritto d'accesso

¹ Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

- a. una legge in senso formale lo preveda;
- b. interessi superiori di un terzo lo esigano.

⁵ RS **142.31**

⁶ RS **101**: nuovo tenore secondo la modifica del ... (RU...; FF **2009**...)

⁷ FF **1996** II 1

⁸ RS **235.1**

⁹ RS **235.1**

¹⁰ RS **101**: nuovo tenore secondo la modifica del ... (RU...; FF **2009**...)

¹¹ FF **1988** II 353

² Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

- a. un interesse pubblico superiore, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esiga;
- b. la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un'istruzione penale o di un'altra procedura d'inchiesta.

^{2bis} L'organo federale deve fornire le informazioni, non appena viene meno il motivo per cui sono state rifiutate, limitate o differite, nella misura in cui non sia impossibile o non esiga mezzi sproporzionati.

³ Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano suoi interessi superiori e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi.

Art. 14

Obbligo d'informazione in caso di raccolta di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità
(nuovo)

¹ Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

² Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

- a. l'identità del detentore della collezione;
- b. le finalità del trattamento dei dati;
- c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati.

³ Se dati che la concernono non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della registrazione dei dati o, se si rinuncia alla registrazione, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

⁴ L'obbligo d'informazione del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

- a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge;
- b. l'informazione non è possibile o esige mezzi sproporzionati.

⁵ L'Incaricato può rifiutare, limitare o differire l'informazione, facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1, 3 e 4.

Art. 18a

Obbligo d'informazione in caso di raccolta di dati personali (nuovo)

¹ Se vengono raccolti dati personali, l'organo federale ha l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste sia laddove i dati vengano raccolti presso tale organo sia laddove vengano raccolti presso terzi.

² Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

- a. l'identità del detentore della collezione;
- b. le finalità del trattamento dei dati;
- c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati;
- d. il diritto di accedere ai dati che la interessano secondo l'articolo 8;
- e. le conseguenze legate al suo rifiuto di comunicare i dati personali richiesti.

³ Se dati che la concernono non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della registrazione dei dati o, se si rinuncia alla registrazione, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

⁴ L'obbligo d'informazione dell'organo federale decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

- a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure
- b. l'informazione non è possibile o esige mezzi sproporzionati.

Art. 18b

Restrizioni dell'obbligo d'informazione (*nuovo*)

¹ L'organo federale può rifiutare, limitare o differire l'informazione, facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4.

² L'organo federale è tenuto a rispettare l'obbligo d'informazione, non appena viene meno il motivo per il rifiuto, la restrizione o il differimento, nella misura in cui non sia impossibile o non esiga mezzi sproporzionati.

Art. 21 cpv. 2 lett. b

² Gli organi federali distruggono i dati personali che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati:

- b. devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.

Art. 26

Nomina e statuto

¹ L'Incaricato è nominato dal Consiglio federale per quattro anni. La sua nomina sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

² Il mandato dell'Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 2000¹² sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

³ L'Incaricato esercita le sue funzioni in maniera indipendente e senza ricevere istruzioni da alcuna autorità. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

¹² RS 172.220.1

⁴ Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale.

⁵ La sua retribuzione non dipende dalla valutazione delle sue prestazioni.

Art. 26a

Rinnovo e fine del mandato (nuovo)

¹ Il mandato è tacitamente prorogato di quattro anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.

² Con un preavviso di sei mesi, l'Incaricato può chiedere la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.

³ Il Consiglio federale può destituire l'Incaricato prima che scada il suo mandato se:

- a. ha gravemente violato, intenzionalmente o per negligenza grave, i doveri d'ufficio;
- b. ha durevolmente perso la capacità di svolgere la propria funzione.

Art. 26b

Altra attività (nuovo)

Il Consiglio federale può autorizzare l'Incaricato a esercitare un'altra attività, sempreché questa non pregiudichi la sua indipendenza e la sua reputazione.

Art. 30 cpv. 1

¹ L'Incaricato fa rapporto all'Assemblea federale periodicamente e a seconda del bisogno. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati.

Art. 34 cpv. 1

¹ Sono punite, a querela di parte, con la multa le persone private che:

- a. contravvengono agli obblighi previsti dagli articoli 8-10 e 14 fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete;
- b. omettono intenzionalmente di:
 1. informare la persona interessata conformemente all'articolo 14 capoverso 1; oppure
 2. fornire alla persona interessata le informazioni previste dall'articolo 14 capoverso 2 lettere a-c.

Art. 38a

Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

La nomina e la cessazione del mandato dell'Incaricato sottostanno al diritto previgente fino alla fine della legislatura nel corso della quale entra in vigore la presente modifica.

4. Codice penale¹³

Ingresso

visto l'articolo 123 della Costituzione¹⁴,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 1918¹⁵,

Art. 355f *I^{bis} Cooperazione giudiziaria nel quadro degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali (nuovo)*

a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale

¹ I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato aderente a uno degli accordi di associazione a Schengen (Stato Schengen) possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:

- a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una sentenza penale;
- b. il ricevente è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una sentenza penale;
- c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
- d. lo Stato terzo o l'organo internazionale assicura un adeguato livello di protezione dei dati.

² In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

³ L'autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.

⁴ In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

¹³ RS 311.0

¹⁴ RS 101; nuovo tenore secondo la modifica del ... (RU ...; FF 2009 ...)

¹⁵ FF1918 II 1

- a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi superiori degni di protezione della persona interessata o di terzi;
- b. lo esige un interesse pubblico superiore; o
- c. garanzie sufficienti permettono di assicurare un adeguato livello di protezione dei dati.

Art. 355g

b. A una persona privata (*nuovo*)

¹ I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati in singoli casi a una persona privata soltanto se:

- a. la legislazione speciale o un accordo internazionale lo prevede;
- b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
- c. nessun interesse superiore degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
- d. la comunicazione è indispensabile:
 - 1. all'adempimento di un compito legale della persona privata;
 - 2. alla prevenzione, all'accertamento o al perseguimento di un reato oppure all'esecuzione di una sentenza penale;
 - 3. alla prevenzione di una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica; o
 - 4. alla prevenzione di un pregiudizio grave ai diritti delle persone fisiche o giuridiche.

² L'autorità competente comunica i dati alla persona privata con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall'autorità.

5. Legge federale del ...¹⁶ sullo scambio d'informazioni Schengen

Art. 2 cpv. 3

³ Il trattamento delle informazioni ai sensi della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni, fatti salvi gli articoli 6^{bis}, 6^{ter} e 6^{quater}.

Art. 6^{bis}

Obbligo d'informazione in caso di raccolta di dati personali (*nuovo*)

¹ L'obbligo d'informare la persona interessata è retto dagli articoli 18a e 18b della legge federale del 19 giugno 1992¹⁷ sulla protezione dei dati (LPD).

¹⁶ RS ...

¹⁷ RS **235.1**

² Su espressa domanda dello Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali, l'autorità di perseguimento non deve informare la persona interessata.

Art. 6 ^{ter}	Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen (nuovo)
-----------------------	--

¹ L'autorità di perseguimento penale può comunicare i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:

- a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;
- b. il ricevente è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato;
- c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
- d. lo Stato terzo o l'organo internazionale assicura un adeguato livello di protezione dei dati.

² In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

³ L'autorità di perseguimento penale informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate secondo il capoverso 2

⁴ In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi superiori degni di protezione della persona interessata o di terzi;
- b. un interesse pubblico superiore lo esige; o
- b. garanzie sufficienti permettono di assicurare un adeguato livello di protezione dei dati.

Art. 6^{quater} Comunicazione a una persona privata di dati provenienti da uno Stato Schengen (*nuovo*)

¹ L'autorità di perseguimento penale può comunicare in singoli casi a una persona privata i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen soltanto se:

- a. la legislazione speciale o un accordo internazionale lo prevede;

- b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
- c. nessun interesse superiore degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
- d. nel caso specifico, la comunicazione è indispensabile:
 - 1. all'adempimento di un compito legale della persona privata;
 - 2. alla prevenzione, all'accertamento o al perseguimento di un reato;
 - 3. alla prevenzione di una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica; o
 - 4. alla prevenzione di un pregiudizio grave ai diritti delle persone fisiche o giuridiche.

² L'autorità competente comunica i dati alla persona privata con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall'autorità.

6. Legge federale del 20 giugno 1997¹⁸ sulle armi

Art. 11 cpv. 2 lett. e

² Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

- e. un'indicazione sul trattamento di dati in relazione con il contratto, se sono alienate armi da fuoco (art. 18a della legge federale del 19 giugno 1992¹⁹ sulla protezione dei dati)

Art. 32f

Abrogato

Art. 32g primo periodo

Il diritto d'accesso è disciplinato dagli articoli 8 e 9 LPD²⁰. ...

Art. 32h e 32i

Abrogati

¹⁸ RS 514.54

¹⁹ RS 235.1

²⁰ RS 235.1

7. Legge federale del 3 ottobre 1951²¹ sugli stupefacenti

Ingresso

visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione²²,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1951²³,

Art. 18b

Abrogato

Art. 18c primo periodo

Il diritto d'accesso è disciplinato dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 1992²⁴ sulla protezione dei dati (LPD). ...

Art. 18d e 18e

Abrogati

II

¹La presente legge sottostà a referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

²¹ RS **812.121**

²² RS **101**; nuovo tenore secondo la modifica del ... (RU ...; FF **2009** ...)

²³ FF **1951** I 841 ediz. franc., 829 ediz. ted.

²⁴ RS **235.1**